



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 20/03/2024

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 248 DEL 01.12.2023.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di Marzo alle ore 09:30 e seguenti, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza dei Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO		X
TASSO ALESSIA	X	
DAMIANI GABRIELE	X	
MINELLI SIMONA		X
PIERGENTILI VALERIO	X	
UCCELLANI GIOVANNA	X	
CECCHETTI RITA	X	
MORELLI MARCO		X
TOTALE	5	3

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Marco Angeloni.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DOTT.SSA TASSO ALESSIA nella sua qualità di VICESINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “*IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 248 DEL 01.12.2023*”, predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo):

[Proposta di Deliberazione n. 125 del 19/03/2024]

Vista la propria delibera n. 48 del 01/4/2015 del con cui veniva proposto al Consiglio Comunale di istituire nel Comune di Gubbio l’Imposta di Soggiorno;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 77 del 09.07.2015 con cui è stata istituita l’Imposta di Soggiorno a carico dei non residenti che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, con decorrenza dal 1 settembre 2015;

Considerato, pertanto, che il Comune di Gubbio ha deciso di esercitare la facoltà prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 in tema di Imposta di Soggiorno;

Atteso che, ai sensi dell’art.42, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione della misura dell’imposta che resta di competenza della Giunta Comunale;

Dato atto che, con medesima deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato anche il Regolamento per la disciplina dell’Imposta e che, con successive deliberazione dello stesso organo, lo stesso è stato aggiornato;

Verificato:

- che dall’anno di istituzione dell’imposta di soggiorno, settembre 2015, ad oggi le tariffe dell’imposta di soggiorno sono state ritoccate in maniera minima lo scorso anno e solo per talune categorie di strutture;
- che da un confronto con le tariffe degli altri comuni dell’Umbria, nelle quali tale imposta è stata istituita, le tariffe del Comune di Gubbio, sono tra le più basse;
- che i flussi turistici hanno evidenziato un’ importante ripresa e pertanto un minimo aumento delle tariffe non andrà certamente ad impattare sugli stessi;
- che nell’incontro tenutosi con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria, in data 30 novembre 2023, è emersa l’unica esigenza che le nuove tariffe vengano applicate a partire dal 2° quadrimestre 2024, al fine di non modificare gli importi per le prenotazioni già in essere e relative appunto al primo quadrimestre 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 01.12.2023 erano state fissate le nuove tariffe che trovavano applicazione dal 1° maggio 2024 (ovvero dal 2° quadrimestre 2024);

Considerato che durante l’incontro tenutosi in data 5 marzo u.s. alla presenza di molte associazioni di categoria, quali Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confcommercio, Iridium, HOST, CIA e di alcuni titolari di attività ricettive è emerso che la differenziazione della tariffa relativa all’imposta di soggiorno delle attività agrituristiche a seconda della classificazione in girasoli scaturiva da un’errata interpretazione della suddetta classificazione che non afferisce all’attività ricettiva delle strutture ma all’attività agricola che nelle stesse viene svolta;

Ritenuto pertanto opportuno parificare l’imposta di soggiorno per le attività agrituristiche a prescindere dal numero dei girasoli che li caratterizza nell’importo giornaliero di € 2,00 a pernottamento;



Considerato altresì che dal marzo 2024 è presente una struttura ricettiva caratterizzata dalla tipologia di "Residenza d'Epoca" per la quale è necessario prevedere una specifica voce di imposta che tenga conto delle caratteristiche peculiari della struttura;

Ritenuto che l'imposta di soggiorno da richiedere ai clienti di tale struttura possa essere equivalente a quella prevista per gli alberghi a 4 stelle ovvero € 3,00 a pernottamento.

Verificato che le sopra riportate modifiche sono ininfluenti ai fini della previsione di entrata del Bilancio di Previsione 2024-206 - annualità 2024 e che la modifica è consentita ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in quanto le suddette delibere non sono sottoposte al termine di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; inoltre, lo stesso comma statuisce che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco, invece, hanno effetto dal **primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione** sul sito internet del Ministero delle Finanze, che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici. che si allegano all'originale del presente atto;

Tutto ciò premesso si propone di deliberare:

1. di far proprie le motivazioni in premessa indicate modificando, come da prospetto sotto riportato, a far data dal **01.05.2024** la misura delle tariffe dell'imposta di soggiorno confermando per tutte le attività ricettive con l'unica esclusione degli agriturismi quanto già stabilito con precedente deliberazione di G.C. 248/2023;
2. di uniformare per le attività agrituristiche l'imposta di soggiorno in € 2,00 a partire dal 1° maggio 2024;
3. di stabilire che per le Residenze d'Epoca la misura dell'imposta di soggiorno viene stabilita in € 3,00 sin dall'inizio della loro operatività nel corso del corrente anno;
4. di riepilogare, come da tabella sotto riportata, dal **1° maggio 2024** la misura dell'imposta di soggiorno in vigore nel territorio comunale:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CATEGORIA	IMPOSTA in €
	1 stella	2,00



<i>ALBERGHI</i>	<i>2 stelle</i>	2,00
	<i>3 stelle</i>	2,00
	<i>4 stelle</i>	3,00
<i>AGRITURISMI</i>	<i>1 girasole</i>	2,00
	<i>2 girasoli</i>	2,00
	<i>3 girasoli</i>	2,00
	<i>4 girasoli</i>	2,00
	<i>5 girasoli</i>	2,00
<i>CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (a carattere imprenditoriale)</i>		2,00
<i>COUNTRY HOUSES</i>		2,00
<i>CAMPEGGI</i>		1,00
<i>CASE RELIGIOSE</i>		2,00
<i>AFFITTACAMERE</i>		2,00
<i>BED & BREAKFASTS</i>		2,00
<i>LOCAZIONI TURISTICHE E SUOI SIMILARI</i>		2,00
<i>RESIDENZE D'EPOCA</i>		3,00

5. di dare incarico al Servizio Tributi di compiere tutti gli atti idonei alla conoscibilità della norma, ravvisabili anche nella pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ed anche avvalendosi del supporto del Servizio Turistico, della modifica regolamentare a tutte le strutture ricettive.
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, al fine della conoscibilità e validità;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore competente Gabriele Damiani;

VISTA la proposta come riportata in premessa;

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell'ente (sicr@web);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;



RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di far proprie le motivazioni in premessa indicate modificando, come da prospetto sotto riportato, a far data dal **01.05.2024** la misura delle tariffe dell'imposta di soggiorno confermando per tutte le attività ricettive con l'unica esclusione degli agriturismi quanto già stabilito con precedente deliberazione di G.C. 248/2023;
2. di uniformare per le attività agrituristiche l'imposta di soggiorno in € 2,00 a partire dal 1° maggio 2024;
3. di stabilire che per le Residenze d'Epoca la misura dell'imposta di soggiorno viene stabilita in € 3,00 sin dall'inizio della loro operatività nel corso del corrente anno;
4. di riepilogare, come da tabella sotto riportata, dal **1° maggio 2024** la misura dell'imposta di soggiorno in vigore nel territorio comunale:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CATEGORIA	IMPOSTA in €
ALBERGHI	1 stella	2,00
	2 stelle	2,00
	3 stelle	2,00
	4 stelle	3,00
AGRITURISMI	1 girasole	2,00
	2 girasoli	2,00
	3 girasoli	2,00
	4 girasoli	2,00
	5 girasoli	2,00
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (a carattere imprenditoriale)		2,00
COUNTRY HOUSES		2,00
CAMPEGGI		1,00
CASE RELIGIOSE		2,00
AFFITTACAMERE		2,00
BED & BREAKFASTS		2,00
LOCAZIONI TURISTICHE E SUOI SIMILARI		2,00
RESIDENZE D'EPOCA		3,00



5. di dare incarico al Servizio Tributi di compiere tutti gli atti idonei alla conoscibilità della norma, ravvisabili anche nella pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ed anche avvalendosi del supporto del Servizio Turistico, della modifica regolamentare a tutte le strutture ricettive.
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, al fine della conoscibilità e validità.

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, all'unanimità

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Angeloni

Documento sottoscritto con firma digitale

IL VICESINDACO
Dott.ssa Tasso Alessia

Documento sottoscritto con firma digitale